



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO
E CONFERIMENTO RSU ED ASSIMILATI
IN FORMA DIFFERENZIATA
ED ALTRI SERVIZI CORRELATI”
nel Comune di Cugnoli

IMPORTO COMPLESSIVO: € 278.650,94, oltre iva
C.I.G.: 7506358A92

procedura: aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)
affidata secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



SOMMARIO

ART. 1. Oggetto dell'appalto	pag. 2
ART.2. Obiettivi	pag. 3
ART.3. Tempi e modalità di esecuzione del servizio	pag. 3
ART.4. Pesatura dei rifiuti e Controllo del servizio.....	pag. 3
ART.5. Conformità del rifiuto	pag. 4
ART.6. Reperibilità	pag. 4
ART.7. Obbligo di continuità del Servizio	pag. 4
ART.8. Ammontare dell'appalto	pag. 4
ART.9. Requisiti degli impianti	pag. 5
ART.10. Cauzione definitiva	pag. 5
ART.11. Stipula del contratto	pag. 5
ART.12. Spese per la stipula del contratto.....	pag. 5
ART.13. Fatturazione e pagamenti	pag. 6
ART.14. Revisione dei prezzi	pag. 6
ART.15. Risoluzione del contratto	pag. 6
ART.16. Penalità	pag. 7
ART.17. Sicurezza sul lavoro.....	pag. 8
ART.18. Controversie	pag. 8
ART.19. Responsabilità dell'Appaltatore	pag. 9
ART.20. Disciplina del subappalto	pag. 10
ART.21. Osservanza dei contratti collettivi	pag. 10
ART.22. Sedi e recapiti	pag. 10
ART.23. Tracciabilità flussi finanziari	pag. 11
ART.24. Cessione del contratto	pag. 11
ART.25. Comunicazione di modificazioni soggettive	pag. 11
ART.26. Rinvio	pag. 11



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU ed assimilati in forma differenziata e altri servizi correlati per il comune di Cugnoli per n. 3 anni. Il servizio di raccolta e trasporto di detti rifiuti, sul territorio comunale, viene effettuato con il sistema "porta a porta" ed interessa sia le utenze domestiche, composte da circa 584 (cinquecentootantaquattro) nuclei familiari (come da all. 2), che quelle non domestiche (come da all. 3), presenti in tutto il territorio del Comune di Cugnoli e comprende:

- raccolta e trasporto della frazione organica biodegradabile (settimanale);
- raccolta e trasporto di carta e cartone (settimanale);
- raccolta e trasporto della plastica/lattine (settimanale);
- raccolta e trasporto del vetro (quindicinale);
- raccolta e trasporto della frazione non riciclabile (settimanale);
- raccolta e trasporto dei tessili sanitari (pannolini/pannoloni) (settimanale);
- raccolta e trasporto ingombranti e RAEE (Apparecchiature Elettriche Elettroniche) (a richiesta);
- raccolta e trasporto sfalci verdi e potature da UD con frazione organica biodegradabile (settimanale);
- raccolta e trasporto di farmaci scaduti (mensile);
- raccolta e trasporto di pile esauste e piccole batterie(mensile);
- raccolta rifiuti e pulizia mercati e altre manifestazioni(a richiesta);
- Spazzamento stradale (mensile);
- Pronto intervento e reperibilità;

A cui si aggiungono:

- Servizi di comunicazione, informazione e controllo.
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stato stimato in circa di 320,26 tonnellate/anno (come da all. 4), suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Tutti i servizi di raccolta domiciliare dovranno essere svolti, con le frequenze indicate, eventualmente migliorate con l'offerta tecnica, dal lunedì al sabato, compresi i giorni di festività infrasettimanale annualità 2018/2019, da concordare con l'Amministrazione, come da elenco seguente:

CALENDARIO FESTIVITÀ - ANNO 2018

- 15 agosto mercoledì → nessuna raccolta
- 25 dicembre martedì → indifferenziato
- 26 dicembre mercoledì → nessuna raccolta
- 31 dicembre lunedì → organico

CALENDARIO FESTIVITÀ - ANNO 2019

- 1 gennaio martedì → indifferenziato
- pasquetta 22 aprile lunedì → organico
- 1 maggio mercoledì → plastica / alluminio
- 15 agosto giovedì → organico
- 1 novembre venerdì → carta
- 25 dicembre mercoledì → plastica / alluminio
- 31 dicembre martedì → indifferenziato

I servizi sono comprensivi del personale, delle attrezzature e degli automezzi necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale,



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi alle condizioni dettagliatamente descritte in precedenza.

Art. 2 Obiettivi

Il Comune, con il presente appalto, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. Cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
- b. Contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- c. Ridurre la quantità dei rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
- d. Ridurre la quantità di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volti agli acquisti consapevoli ed alla pratiche di auto compostaggio;
- e. Ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani riciclabili e recuperabili tra i rifiuti urbani indifferenziati;
- f. Migliorare la qualità dei rifiuti urbani raccolti in forma differenziata;
- g. Assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, anche al fine di migliorare il decoro urbano;
- h. Ridurre le discariche abusive e l'abbandono dei rifiuti;
- i. Migliorare gli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con contestuale contenimento dei costi da porre a carico della utenza.

Art. 3

Tempi e modalità di esecuzione del servizio

La durata dell'appalto è fissata in n. di 3 (tre) anni, con decorrenza 01/07/2018 al 31/06/2021, salvo la concessione di eventuale proroga.

Il servizio, nelle more della stipula del contratto, potrà, eventualmente, ricorrendone i presupposti di legge, essere attivato prima, per motivi di urgenza e sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13, del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

La stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto ("proroga tecnica"), in conformità all'art 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti, dalla cui data partirà l'inizio effettivo del servizio.

E' vietato il rinnovo tacito.

ART. 4

Pesatura dei rifiuti e Controllo del servizio

La pesatura dei rifiuti è a carico dell'appaltatore e dovrà essere documentata con apposita documentazione di trasporto indicante: le quantità di rifiuti, i codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per le raccolte e presso il CRC, nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero.

La predetta documentazione dovrà essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e conservata presso gli uffici dello stesso; i dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali, e consegnati in formato elettronico (file tipo excel – Microsoft o equivalente) al Comune di Cugnoli ogni mese.

Ai sensi dell'art.101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss,mm.ii. il Comune di Cugnoli provvederà alla vigilanza e controllo dei servizi oggetto del presente appalto attraverso il RUP e il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", nominato prima dell'avvio del servizio, cui sono affidate le competenze previste dall'art. 111, comma 2 e art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Per l'esercizio della attività di vigilanza e controllo, il personale incaricato dal Comune può effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature in qualsiasi momento, anche senza preavviso. I predetti controlli possono essere eseguiti sul



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



territorio del Comune e anche presso la sede operativa dell'appaltatore, sugli automezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati, nonché sulla documentazione presente negli uffici dell'appaltatore.

Qualora vengano riscontrate negligenze e/o inadempienze da parte dell'appaltatore, il Comune provvederà ad inoltrare a quest'ultimo comunicazione scritta (tramite PEC o a mano) corredata da tutti gli elementi utili alla contestazione del fatto (rapporti di servizio, verbali della Polizia Locale, rilevamenti fotografici e quant'altro). L'Appaltatore è tenuto a porvi rimedio entro il giorno lavorativo successivo.

L'appaltatore è tenuto nel corso della gestione dei servizi ad effettuare azioni di controllo e verifica dei conferimenti, individuando gli utenti che non rispettino le corrette modalità di differenziazione e avviando, sulla base di una procedura appositamente definita nel progetto offerta, consistente nella applicazione di avvisi segnalanti le difformità riscontrate, una azione di informazione dell'utente sulle infrazioni rilevate e sulle sanzioni previste e, nei casi più gravi, una specifica segnalazione agli Uffici del Comune.

Art. 5

Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per Frazione Organica Umida, l'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche. Se concordato tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Comune e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese saranno a carico dello stesso.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo fax l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Art. 6

Reperibilità

L'I.A. è tenuta a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale e mezzi reperibile, compresi i giorni festivi, al fine di far fronte ad eventuali emergenze e urgenze, quali ad esempio:

- Rimozione rifiuti abbandonati;
- Rimozione di materiale pericoloso per l'incolumità pubblica,;

Tale servizio dovrà attivarsi entro un tempo congruo, da concordare con l'Ente, dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato al numero telefonico comunicato al Comune entro l'avvio dei servizi, e comunque ogni qual volta intervenga una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

Art. 7

Obbligo di continuità del Servizio

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge n.146 del 13.06.1990, disciplinati dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 8

Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale riferito al periodo di n. 3 (tre) anni è di € **278.650,94** (duecentosettantoottomilamilaseicentocinquanta/94) iva esclusa di cui:



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



A	importo servizi soggetto a ribasso per i 3 anni di durata del servizio	€ 273.187,20
B	oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso	€ 5.463,74
E	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 278.650,94

Il relativo importo annuo dell'appalto è di € **92.883,65** di cui:

- € 91.062,40 per importo annuo servizi soggetto a ribasso;
 - € 1.821,65 per oneri annui sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
- Gli importi sono al netto di I.V.A.

Art. 9

Requisiti degli impianti

L'impianto di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, in cui andranno conferiti i rifiuti, deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Art. 10

Cauzione definitiva

L'I.A. è tenuta a prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iii. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'I.A..

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iii.

La cauzione sarà svincolata in conformità alla disposizioni indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 11

Stipula del contratto

L'appaltatore assicurerà il servizio, nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'ufficiale rogante del Comune.

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto entro la data indicata nell'invito del Comune. In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Art. 12

Spese per la Stipula del contratto



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'I.A. sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Le spese riguardanti la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite per il periodo transitorio dall'art. 216 co. 11 del Codice..

Art. 13

Fatturazione e Pagamenti

Il corrispettivo contrattuale è corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'I.A. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'I.A. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere altresì il riferimento al Contratto di appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al comune con le modalità previste dalla vigente normativa in merito alla fatturazione alla Pubblica Amministrazione.

La liquidazione della fattura è subordinata al previo formale accertamento da parte del Direttore di esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché della regolarità contributiva e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Il Comune non pagherà quelle prestazioni che da indagini, verifiche e controlli effettuati risultano non eseguiti.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Amministrazione comunale l'I.A. avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.).

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.

Nel caso di "proroga tecnica" l'eventuale proroga del servizio avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, fermo restando che il corrispettivo sarà rimodulato, tenendo conto della eventuale stagionalità di alcuni servizi, sulla base delle attività previste.

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art.106 del D.lgs n. 50/2016ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia.

L'appaltatore assume inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.ii.. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 ss.m..ii. sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 14

Revisione dei prezzi

Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi del presente capitolato, di cui all'art. 15 non è soggetto revisione.

Art. 15

Risoluzione del contratto

Il Comune, oltre che per le ipotesi disciplinate dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., o per le altre ipotesi indicate nel presente capitolato, potrà richiedere in qualsiasi momento la risoluzione anticipata del contratto, per comprovati inadempimenti dell'appaltatore e qualora si verificino fatti che, a giudizio del Comune, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



- a. Il ritardo nell'avvio dei servizi di raccolta domiciliare che ecceda i 10 giorni dalla data di avvio del servizio di cui al relativo verbale sottoscritto dall'appaltatore e dalla Direzione per l'esecuzione del contratto individuato dal Comune.
- b. La sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi casi di forza maggiore;
- c. La mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d. Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale;
- e. Il conferimento improprio di rifiuti differenziati recuperabili;
- f. Qualora l'adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato comporti l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale annuale;
- g. Gravi irregolarità o mancanze riscontrate nella esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o possano arrecare danno Comune;
- h. Abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni, qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;
- i. La decadenza o revoca iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali;
- j. La perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
- k. Accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
- l. La cessione totale o parziale del contratto;
- m. Il subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 20;
- n. La mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'appaltatore di cui all'art. 25;
- o. Il mancato rispetto del diniego della autorizzazione alle modificazioni soggettive dell'appaltatore di cui all'art. 25;
- p. Il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- q. Aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

Per le ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara all'appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:

- l'appaltatore non si conforma, entro il termine fissato, alla intimidazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto;
- l'appaltatore rifiuta o trascura di eseguire le disposizioni di servizio impartite;
- reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.

In tali casi il Responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Per le ipotesi di cui sopra, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senza altro risolto.

La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:

1. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
2. incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
3. può avvalersi della organizzazione dell'appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assunto e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.

Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all'art. 23.

Art. 16 Penalità



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria variabile in relazione all'entità della stessa da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna. La sanzione, preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, sarà applicata dal Responsabile del Servizio e dovrà essere adeguatamente motivata.

L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art. 17

Sicurezza sul lavoro

L'I.A. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. L'I.A. si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'I.A. dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'I.A., entro l'avvio del servizio e comunque entro la data di sottoscrizione del contratto, dovrà presentare:

- dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa;
- il proprio «Documento di valutazione dei rischi» (D.L. n. 81/2008 art. n. 28 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014) eventualmente aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, nonché l'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08, aggiornati alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro.

Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'I.A. per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Art. 18

Controversie

Le controversie tra il Comune e l'appaltatore non risolte con accordo bonario sono di competenza della autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Pescara.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



Art. 19

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre possedere una polizza a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. L'appaltatore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattuali prescritti e che pertanto non limitano la possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che l'appaltatore ritenga connesso con i servizi.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile prima della sottoscrizione del contratto.

Ad integrazione degli obblighi già previsti nel presente capitolato, l'I.A. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. notifica del domicilio dell'appaltatore. L'appaltatore è tenuto ad eleggere domicilio speciale per l'appalto e a comunicarlo al Comune, prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, indicando indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata. Al domicilio eletto dall'appaltatore saranno recapitate tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto
2. consegna, prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, del documento riportante l'organigramma funzionale aziendale, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evince la presenza ed il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008;
3. l'I.A. dovrà indicare, prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, il nominativo di un responsabile del contratto da lei designato, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, al quale il comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00; al Responsabile competono le responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché delle Comunicazioni al Comune relative alla loro esecuzione.
4. disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto;
5. nel caso di guasto di un mezzo, l'I.A. dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
6. comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
7. l'I.A. è tenuta ad attuare il sistema di controllo e di reportistica di cui all'art. 3 del presente capitolato.
8. L'I.A. deve comunque garantire il sistema di controllo del servizio e degli utenti anche mediante la realizzazione e l'utilizzo del sistema di gestione dei dati relativi ai servizi di cui al punto 4.4.5 dell'Allegato I ("Criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani) al D.M. 13/02/2014 e alla



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



fornitura dei Rapporti periodici di servizio di cui al punto 4.4.7 del medesimo Allegato, per quanto di competenza.

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico del territorio, l'I.A. dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, concordando con lo stesso le modalità per la rimozione dei rifiuti.

Nell'esecuzione del servizio appaltato l'I.A. curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

In caso di calamità naturali, l'I.A. dovrà mettere a disposizione, gratuitamente, i propri mezzi ed il proprio personale per eseguire operazioni di Protezione Civile.

Art. 20

Disciplina del subappalto

In ordine al subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 105 del D.Lgs.50/16 ss.mm.ii.). In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento, previa verifica del possesso, in capo alla impresa/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria proporzionati alla quota di servizi da subappaltare.

L'appaltatore resta, in ogni caso responsabile nei confronti del Comune dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal capitolato.

Per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista.

Art. 21

Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

E' inoltre obbligato a mantenere gli stessi diritti al lavoratore acquisito, attraverso il passaggio di gestione, come da **Allegato 5**.

Art. 22

Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente variazioni degli indirizzi postali, numeri di telefono, fax, email.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016



Art. 23

Tracciabilità flussi finanziari

L'art. 3 comma 1 della legge n. 136/2010, "Tracciabilità dei flussi finanziari" finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ha stabilito che gli appaltatori, i subappaltatori e i sub contraenti delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le società poste italiane S.p.A., dedicati.

Il comma 5 della legge citata, impone che per ciascuna transazione posta in essere, deve riportare il Codice Unico del Progetto (CUP). Gli appaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse. Tutto ciò premesso, alla ditta aggiudicataria verrà trasmesso il CUP identificativo dell'appalto e la stessa dovrà trasmettere il conto dedicato sul quale effettuare il bonifico relativo al pagamento delle spettanze mensili, specificando le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso.

Art. 24

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore, a pena di nullità, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a condizione che il Commissario, oppure il soggetto risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 25

Comunicazione di modificazione soggettive

Qualora l'appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., lo stesso è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni al Comune, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 106, può autorizzare la prosecuzione dell'appalto in essere fino alla scadenza del contratto.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al precedente comma è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1546 del codice Civile.

Art. 26

Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al disciplinare di gara e allo schema di contratto, nonché alle norme di legge applicabili.

Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Raffaella Bettoni

